

*Definizione di danno lieve e parametri per la determinazione del contributo*

**1. INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA E PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**

**1.1 DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA IN MURATURA**

Si intende per danno lieve il danno conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;
- evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuori piombo);
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.

**1.2 DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE ABITATIVA IN CEMENTO ARMATO**

Si intende per danno lieve il danno conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2 mm. che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione  $\geq 20\%$  ad un qualsiasi livello;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a 1 mm, per non più di due travi interessate;

- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm, per non più di due pilastri interessati;
- evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

### 1.3 DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende agrituristiche o residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.

## 2. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

### 2.1 EDIFICI A DESTINAZIONE E TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Il costo parametrico, riferito al **livello operativo L0** è il seguente:

| Superfici nette | Parametro economico |
|-----------------|---------------------|
| fino a 130 mq   | <b>480</b>          |
| da 130 a 220 mq | <b>396</b>          |
| oltre i 220 mq  | <b>360</b>          |

Per edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelle degli edifici a destinazione abitativa (es. alberghi, agriturismi, etc.) il costo ammissibile è determinato sulla base dei suddetti costi parametrici.

### 2.2 EDIFICI A DESTINAZIONE E TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA

Il costo parametrico, riferito al **livello operativo L0** è il seguente:

| Superfici nette   | Parametro economico |
|-------------------|---------------------|
| fino a 1000 mq    | <b>125</b>          |
| da 1000 a 2000 mq | <b>100</b>          |
| da 2000 a 5000 mq | <b>87,50</b>        |
| oltre i 5000 mq   | <b>75</b>           |

### 2.3 INCREMENTI AL COSTO PARAMETRICO

I costi parametrici, come definiti sulla base delle tabelle di cui ai punti 2.1 e 2.2, sono incrementati:

- del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al

cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00. Ai fini del riconoscimento dell'incremento, si tiene altresì conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficoltà oggettiva di impostare il cantiere (a titolo esemplificativo: mancanza di spazi propri o pubblici utili per la predisposizione del cantiere, strettoie che limitano l'accesso, presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere), con particolare riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali. Le strutture in aderenza su due lati non possono essere le uniche condizioni di accesso alla maggiorazione. La difficoltà oggettiva deve essere dimostrata con un apposito elaborato. L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio;

- b) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione di opere di sostegno o di muri controterra necessarie ad assicurare l'agibilità strutturale o la sicurezza dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto, alla data degli eventi calamitosi che hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio stesso, con l'edificio e garantiscano la stabilità del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento, non imputabili a scelte volontarie e/o migliorie richieste in fase progettuale, è asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto alla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo può chiedere all'ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'ufficio speciale per la ricostruzione e verifica l'ammissibilità degli interventi;
- c) fino al 10 % qualora, nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva, l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.